



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XXI – Registro delle imprese

## Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

**REGISTRO UFFICIALE**

Prot. n. **0182223 - 30/08/2012 - USCITA**

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
Ufficio del registro delle imprese  
COSENZA

*Via mail ordinaria*

OGGETTO: Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (art. 44 del D.L. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 134/2012) - Integrazione del proprio parere del 31/07/2012, prot. n. 170741.

---

A seguito di una richiesta di parere pervenuta da codesto Ufficio del registro delle imprese, questo Ministero ha avuto modo, con nota prot. n. 170741 del 31/07/2012 (**all. 1**), di formulare alcune prime indicazioni, in pendenza di conversione del D.L. richiamato in oggetto, circa i parametri cui attenersi, in sede di iscrizione nel registro delle imprese di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto, al fine dell'espletamento delle verifiche previste dall'art. 11, c. 6, del D.P.R. 581/1995.

Tra tali indicazioni vi era quella secondo cui la compagine sociale avrebbe dovuto essere composta da <<persone fisiche che, al momento della costituzione della società stessa, abbiano compiuto trentacinque anni>>.

Tale indicazione appariva desumibile, sia ad una analisi letterale, sia ad una analisi logico-sistematica, dal primo comma dell'art. 44 del D.L. 83/2012, che recita:  
<<1. Fermo quanto previsto dall'art. 2463-bis del codice civile, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione>>.

In sede di conversione del decreto-legge in parola, tuttavia, la legge 134/2012 ha provveduto ad aggiungere, all'art. 44 in esame, un c. 4-bis del seguente tenore:  
<<4-bis. Al fine di favorire l'accesso di giovani imprenditori al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo



con l'Associazione bancaria italiana per favorire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono l'attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto>>.

La disposizione in ultimo introdotta, pur focalizzata su aspetti diversi rispetto a quelli relativi alla struttura della s.r.l. a capitale ridotto, finisce tuttavia, con il suo riferimento <<ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono l'attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto>>, per condizionare anche l'interpretazione del primo comma sopra citato.

Se, infatti, ai sensi di detto comma, la s.r.l. a capitale ridotto <<può essere costituita [ ... ] da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione>>; e se, ne contempo, ai sensi del c. 4-bis, i giovani di età inferiore a trentacinque anni possono intraprendere <<l'attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto>>; sembra doversene dedurre che il primo comma, seppure attraverso una formulazione francamente decettiva, intende esprimere il concetto che la s.r.l. a capitale ridotto può essere costituita sia da persone fisiche di età inferiore, sia da persone fisiche di età superiore ai 35 anni.

~~IL DIRETTORE GENERALE~~  
(Gianfrancesco Vecchio)

Sp/C/Doc/R.I./R.I.-AB.494

ALL. 1



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XXI - Registro delle Imprese

**Ministero dello Sviluppo Economico**

Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

**REGISTRO UFFICIALE**

Prot. n. 0170741 - 31/07/2012 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
COSENZA

*Via mail ordinaria*

OGGETTO: Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (art. 44 DL 83/2012) - Chiarimenti.

---

Con messaggio di posta elettronica del 09/07/2012 codesta Camera espone quanto segue:

questa Camera di commercio ha ricevuto, forse come prima in Italia, domanda di iscrizione nel registro delle imprese di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto. Considerata l'assoluta novità dell'istituto, e l'esistenza di pareri contrastanti tra i primi commentatori, si chiedono prime istruzioni al fine di trattare correttamente la pratica. Si segnala, altresì, che il sistema informatico camerale non sembra predisposto a trattare la nuova figura inibendo, ad esempio, l'inserimento del capitale ridotto caratteristico dell'istituto.

In merito a quanto sopra, si ritiene di potere fornire le seguenti prime indicazioni, in attesa delle eventuali modifiche o integrazioni in sede di conversione del DL richiamato in oggetto.

L'art. 44 del DL 83/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento una ulteriore tipologia di s.r.l., la s.r.l. a capitale ridotto, caratterizzata da un capitale pari ad almeno un euro e inferiore all'importo di diecimila euro, con soci esclusivamente persone fisiche che, al momento della costituzione della società stessa, abbiano compiuto trentacinque anni.

Il capitale sociale deve essere sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. I conferimenti devono farsi esclusivamente in denaro e devono essere versati all'organo amministrativo.

Allo stato attuale, in effetti, il sistema informatico del registro delle imprese, in presenza di un capitale sociale indicato inferiore a diecimila euro, blocca l'inserimento del dato.

Via Sallustiana 53, 00187 Roma  
Tel 0647055332-5304 Fax 0647055338  
[marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it)  
[gianmarco.spano@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:gianmarco.spano@sviluppoeconomico.gov.it)  
[www.sviluppoeconomico.it](http://www.sviluppoeconomico.it)



Occorre, pertanto, richiedere lo "sblocco" del dato caso per caso. Ciò, secondo quanto riferito da Unioncamere, consente anche di monitorare l'entità del nuovo fenomeno, in modo da potere meglio ponderare le modifiche da apportare alle specifiche tecniche della "modulistica elettronica" registro imprese/REA.

La società in questione può essere costituita con contratto o con atto unilaterale, redatto per atto pubblico; può, pertanto, avere anche la forma della società unipersonale.

Diversamente dalla società a responsabilità limitata semplificata, gli amministratori della società a responsabilità limitata a capitale ridotto, per disposizione dell'atto costitutivo, possono anche essere soggetti diversi dai soci; devono, tuttavia, in ogni caso, essere persone fisiche.

Considerata la formulazione della norma, si ritiene che le limitazioni relative all'età non si applichino all'amministratore o agli amministratori non soci.

Considerata sempre la formulazione della norma, non si ritiene che lo statuto e atto costitutivo debbano essere redatti in base ad un modello *standard* da approvarsi con decreto interministeriale, come nel caso delle società a responsabilità limitata semplificate.

La norma non prevede specifiche esenzioni a favore di tale tipologia di società in merito alle spese di costituzione (onorari notarili, imposta di bollo, diritti di segreteria), per le quali, quindi, si ritiene, vadano seguiti gli ordinari criteri.

Tanto si rappresenta, in attesa di eventuali più complete indicazioni sulla materia, successivamente alla legge di conversione del citato decreto-legge n. 83.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)

Sp/C/Doc/R.I./R.I.-AB.488